



## LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.  
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

### Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro  
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro  
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

### Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro  
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro  
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14  
42124 REGGIO EMILIA (RE)  
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrara, 3  
43121 PARMA (PR)  
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351  
Mail [labour@labourconsulting.com](mailto:labour@labourconsulting.com)  
Pec [labourconsulting@legalmail.it](mailto:labourconsulting@legalmail.it)  
Web [www.labourconsulting.com](http://www.labourconsulting.com)

## ALLE AZIENDE CLIENTI

Parma Reggio Emilia, 9 gennaio 2018

**Oggetto: CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA - ALIQUOTE 2018**

Si ritiene utile evidenziare alle aziende Clienti le aliquote dovute per la **contribuzione alla Gestione Separata che saranno in vigore per i compensi erogati nell'anno 2018:**

Collaboratori	Aliquote 2018
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e assicurati dis-coll (cococo, amministratori, sindaci, revisori, liquidatori di società)	34,23%* (33,00 IVS + 0,72 malattia, anf, maternità + 0,51 dis-coll)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e NON assicurati dis-coll (componenti colleghi/commissioni, amministratori enti locali, venditori porta a porta, coll. occasionali fino a 5.000 euro, associati in partecipazione, medici in formazione specialistica)	33,72%* (33,00 IVS + 0,72 malattia, anf, maternità)

Si ricorda che:

- ai fini dell'individuazione della tipologia di aliquota da applicare occorre fare riferimento all'anno di competenza dei compensi e non a quello di effettiva corresponsione;
- al contrario, ai fini dell'individuazione della misura dell'aliquota da applicare in conseguenza della sua evoluzione negli anni, una volta definita come sopra la tipologia, occorre riferirsi al momento di effettiva corresponsione dei compensi e non alla competenza degli stessi;
- la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi (salvo il caso di *associazione in partecipazione*, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell'onere totale);
- il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24.

Il nostro Studio provvederà all'applicazione automatica delle nuove aliquote a partire dal gennaio 2018.

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp